

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

B.G. e B.L. sono stati tratti a giudizio per rispondere, in concorso fra loro, dei reati di:

a) omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, per avere – a seguito di un banale litigio – cagionato la morte di P.T., al cui indirizzo B.G. esplodeva, da distanza ravvicinata, due colpi di pistola, uno dei quali attingeva la vittima al collo;

b) tentato omicidio, aggravato ex art. 61 n.1 c.p., perché, nell'eseguire l'omicidio anzidetto, per errore, con un colpo di pistola, attingevano C.S. al polpaccio destro, mentre lo stesso – del tutto estraneo ai fatti – era seduto alle spalle del P.T., cagionandogli lesioni personali guarite in oltre 40 gg.;

c) detenzione e porto illegali di una pistola semiautomatica cal. 9, aggravati dal nesso teleologico con i precedenti fatti di sangue e perché posti in essere in tempo di notte, da due persone e in luogo con adunanza di persone;

d) violenza privata aggravata in danno di B.M. e F.D.

Fatti tutti commessi in Genova il 22 giugno 2008.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Genova, con sentenza emessa il 23 aprile 2009, ha affermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati loro ascritti - eccezion fatta per la violenza privata, dalla quale ha assolto il solo B.L. per non aver commesso il fatto - e ritenuta la continuazione, riconosciute a quest'ultimo le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ex art. 61 n. 1 c.p., nonché ad entrambi la diminuzione per il rito, ha condannato B.G. alla pena di anni trenta di reclusione e B.L. alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, nonché, entrambi, alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni alle parti civili.

Su impugnazione della difesa, la Corte di Assise d'Appello di Genova, con sentenza in data 18.6.2010, in parziale riforma della sentenza del G.I.P., esclusa per entrambi gli imputati l'aggravante dei futili motivi, ferma restando la pena irrogata a B.L., ha ridotto la pena inflitta a B.G. ad anni ventuno e mesi dieci di reclusione, partendo dalla pena base di anni 21 di reclusione per l'omicidio, aumentata della metà per il capo b) – *“attesa la gravità del fatto che impone l'aumento massimo”*-, ulteriormente aumentata fino ad anni 32 e mesi 9 per la continuazione e, infine, ridotta, per il rito alla misura anzidetta.

A seguito di ricorso dei difensori di entrambi gli imputati, la Corte di Cassazione, con sentenza del 5 luglio 2011, ha annullato la pronuncia di secondo grado, interamente nei confronti di B.L., e - con riguardo a B.G. - limitatamente alla

qualificazione giuridica del fatto contestato sub b) ed al trattamento sanzionatorio, rinviando a questa Corte di Assise d'Appello per un nuovo giudizio.

I fatti - con particolare riferimento ai punti rilevanti in questa sede - sono stati ricostruiti nella sentenza di primo grado nei termini che seguono.

La sera del 22 giugno 2008 un gruppo di abituali avventori del circolo "V", sito in Genova, piazza ..., si era ritrovato nel locale per assistere alla partita fra Italia e Spagna, valida per il campionato europeo di calcio. Di tale gruppo facevano parte P.T. e la fidanzata, R.S.

Dopo l'intervallo fra il primo e il secondo tempo, gli avventori anzidetti avevano ripreso i loro posti e la coppia P.T./R.S. si era trovata ad occupare un tavolo vicino a quello ove aveva preso posto l'imputato B.G..

Nel ripulire il proprio tavolo dopo avere consumato una pizza, il P.T. spazzava via delle briciole, che, verosimilmente e senza volerlo, attingevano il B.G.. Questi reagiva guardando in modo torvo il P.T., il quale si scusava subito dell'accaduto.

Poiché gli sguardi malevoli persistevano, il P.T. si era avvicinato al B.G. per chiederne spiegazione. Ne era nato un alterco, con insulti, minacce e spintoni reciproci. Alla fine P.T. - di corporatura assai più imponente del B.G. - aveva colpito quest'ultimo con uno o due schiaffi (o con un pugno) al volto.

A dividere i contendenti erano intervenuti altri avventori e, principalmente, il gestore del locale, Ap.

La R.S. aveva, quindi, convinto il fidanzato ad andare via ed entrambi erano usciti dal locale.

A quel punto, l'Ap. udiva il B.G. parlare brevemente al telefono cellulare in tedesco. Lo stesso aveva chiesto all'imputato cosa fosse successo e questi gli aveva risposto che era stato schiaffeggiato senza motivo, che aveva appena chiamato il figlio e che la cosa non sarebbe finita lì.

Intanto P.T. e la fidanzata erano tornati indietro, perché la loro autovettura era bloccata da una Porsche, parcheggiata in seconda fila nel piazzale antistante. Il veicolo risultava appartenere proprio a B.G., il quale subito usciva per spostarlo. Nel tragitto per raggiungerlo, B.G. chiedeva pacatamente spiegazione del suo comportamento al P.T.; i due si chiarivano e si davano la mano; dopodiché, P.T. si allontanava con la ragazza e B.G. rientrava nel circolo a bere un caffè, intrattenendosi a parlare ancora del riprovevole comportamento del primo con l'Ap., insieme al quale, subito dopo, si portava all'esterno del locale.

A quel punto Ap. vedeva sopraggiungere un'autovettura Audi, dalla quale scendeva un giovane (poi identificato per B.L.), che - incrociato B.G. e quasi ignorandolo - subito entrava nel circolo, chiedendo, con tono visibilmente adirato, chi fosse stato a picchiare il padre e dove potesse trovarlo.

Senza dare retta all'Ap., che lo rassicurava circa l'avvenuto chiarimento fra i due, B.L. risaliva in auto e si allontanava insieme al padre.

Nel frattempo, P.T., accompagnata a casa la ragazza, passava a chiamare l'amico Pi., per tornare al circolo - ove giungevano intorno alle 22.45 - ed assistere

insieme al finale della partita. Qui P.T. veniva informato del seguito della vicenda dall'Ap. Pi., si proponeva come paciere, nel caso i due soggetti fossero tornati, in quanto conoscente di B.L..

In quel mentre sopraggiungeva l'Audi con a bordo i due B. Pi. si faceva loro incontro, senza riuscire nel suo intento di pacificazione, in quanto B.L. era ancora molto arrabbiato e continuava a profferire, in dialetto siciliano, minacce, anche di morte.

P.T., fino allora rimasto in posizione arretrata, si avvicinava ai B., i quali avevano continuato ad inveire contro di lui. All'improvviso, padre e figlio giravano le spalle e si dirigevano verso le loro auto. Poiché B.L. continuava ad imprecare e a minacciare P.T., questi lo sfidava a tornare indietro per regolare i conti.

A quel punto, B.G. estraeva una pistola da dietro la schiena e – dopo un iniziale tentennamento a fronte della supplica del Pi. di non fare pazzie, mirava al volto del P.T., esplodendo due colpi in rapida successione, da distanza ravvicinata e col braccio teso. Uno dei colpi attingeva P.T., determinandone la morte quasi immediata per “*shock emorragico acuto da lesione vascolare al collo*”.

L'altro colpo attingeva C.S., seduto su una panchina, alle spalle del P.T., lontano dal punto dello sparo, cagionandogli una lesione al polpaccio destro, con frattura del perone, giudicata guaribile in oltre 40 gg. e non comportante pericolo di vita.

I colpi, ad avviso del consulente medico – legale del P.M., erano stati esplosi in successione ed entrambi ad altezza d'uomo, sicchè erano in grado di uccidere.

Quanto alla posizione dello sparatore, lo stesso consulente riteneva compatibile con le risultanze testimoniali, con i dati del sopralluogo effettuato e soprattutto con quelli dell'autopsia che fosse sopraelevata rispetto a quella del C.S., verosimilmente sulla piazzetta antistante il circolo, a diversi metri di distanza dallo stesso.

Il G.I.P. ha escluso che la pistola usata dal B.G. fosse nella sua disponibilità fin dall'inizio ovvero che egli se ne fosse munito nei trenta minuti in cui si è allontanato dal circolo, ritenendo, invece, che l'arma gli fosse stata portata dal figlio B.L., a seguito delle telefonate intercorse con lo stesso fra le 21.53 e le 21.59 (risultanti dai tracciati telefonici), al fine di consentirgli di avere pubblica soddisfazione nei confronti di colui che l'aveva offeso. Ciò in quanto:

- B.G. non aveva motivo di recarsi armato al circolo; egli non è uno sprovveduto e non avrebbe mai lasciato l'arma in macchina, per giunta parcheggiando in seconda fila;

- È pacifico che, quando padre e figlio sono tornati insieme al circolo, il primo è stato visto dai presenti toccarsi ripetutamente la schiena, all'altezza della cintola, mentre il secondo indossava una giacca “inappropriata” alla stagione, perché pesante, e comunque idonea a trasportare un'arma senza dare nell'occhio;

- Il passaggio della pistola dal figlio al padre era potuto avvenire quando i due si erano allontanati insieme a bordo dell'Audi, non trovando altra spiegazione l'uso di una sola autovettura;

- Il ritorno al circolo (con due auto) prova che la pistola non era stata trovata da B.L. e che quindi si era reso necessario cercarla insieme, come conferma il fatto che l'ultima telefonata fra i due imputati sia delle 21.59;

- Non è credibile che B.G. sia tornato al circolo perché aveva un appuntamento con tale Ie. per definire la vendita dell'auto del figlio, in quanto tale assunto è contraddetto dalle dichiarazioni dello stesso Ie. e di D.M., effettivo acquirente del veicolo, che l'imputato sapeva essere impegnato in una cena di famiglia.

Quanto al ferimento del C.S., il G.I.P. ha ritenuto configurata in concreto l'ipotesi dell'*aberratio ictus* bioffensiva, ex rt. 82 commi 1 e 2 c.p. C.S., infatti, è stato colpito per errore, in conseguenza dell'accasciarsi del P.T., contro il quale era diretto anche il secondo colpo, esploso dalla stessa distanza e con l'identica traiettoria del primo.

Osserva il giudicante che, a norma del primo comma dell'art. 82 c.p., l'agente risponde dell'evento non voluto come se fosse doloso, pur se con un più mite trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi di concorso dei reati. E dunque, anche con riguardo alle lesioni riportate dal C.S. è da ravvisare, in capo ai due imputati, il dolo omicida, che caratterizza la condotta in danno del P.T..

Sono, altresì, sussistenti, ad avviso del G.I.P., gli elementi oggettivi dell'idoneità e della non equivocità a cagionare la morte, in considerazione dell'arma usata (pistola semiautomatica calibro 9) e della parte del corpo attinta (idonea a provocare la morte, come da relazione medico legale agli atti).

Con riguardo alla posizione di B.L., il G.I.P. ha ritenuto che lo stesso debba rispondere dei reati sub a), b) e c), a titolo di concorso materiale e morale nella condotta del padre. Ed infatti:

- egli ha accompagnato il padre quando ha dovuto procurarsi l'arma del delitto, in tal modo concorrendo materialmente nei reati;

- ha dato un apporto determinante alla realizzazione dei fatti, rispondendo subito alla convocazione del padre, raggiungendolo al circolo per consentirgli di lavare l'onda subita e di fatto spalleggiandolo con le due "sceneggiate" poste in essere nel corso dei due accessi in loco.

Con riguardo all'elemento soggettivo, la condotta gravemente offensiva, minacciosa e provocatoria posta in essere reiteratamente nei confronti del P.T. dimostra come B.L. avesse accettato il rischio di una reazione della vittima - che sapeva avere dimestichezza col coltello - tale da costringere il padre ad usare la pistola da lui fornitagli.

Egli era consapevole - quanto meno nel momento in cui erano scesi dall'auto - che il padre era armato, potendo spiegarsi solo in tal modo l'atteggiamento successivamente tenuto.

La Corte di Assise d'Appello di Genova – salvo l'esclusione dell'aggravante e la rideterminazione della pena per B.G. - ha, per il resto, confermato le statuizioni e l'iter argomentativo della sentenza di primo grado, correggendo solo l'errore di fatto in cui era incorso il G.I.P. nell'affermare e ritenere che, dopo l'arrivo di B.L. al circolo, i due imputati si erano allontanati a bordo di una sola macchina – l'Audi – facendo ritorno con la stessa circa 30 minuti dopo. La Corte genovese ha precisato che, in realtà, i due imputati avevano utilizzato ciascuno la propria auto, ma ha comunque reputato tale circostanza irrilevante nella ricostruzione dei fatti.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze della difesa di B.L., ravvisando un vizio logico nella motivazione della Corte d'Appello di Genova in ordine alla configurazione in concreto del concorso materiale e morale dello stesso.

Quanto al concorso materiale, i giudici di legittimità censurano in primis, l'univoca interpretazione data alle telefonate intercorse fra i due imputati in lingua tedesca, sia per il significato da attribuire a tale idioma – maggiormente utilizzato da B.L., nato e cresciuto in Germania – sia per il contenuto non noto delle stesse, che, seppure collegato all'episodio appena verificatosi, ben avrebbe potuto essere diverso dalla richiesta specifica di procurare l'arma.

E', inoltre, una mera illazione desumere dalla circostanza che padre e figlio si siano sfiorati in piazza l'avvenuta consegna della pistola da parte di B.L. al padre in quello specifico momento. Non si comprende, alla luce di tale ricostruzione, perché i due imputati si siano allontanati, separatamente con le rispettive auto, anziché dirigersi contro il P.T..

Da ultimo, e principalmente, la Corte di Genova "non dà ragione della possibilità che B.G. possa essersi procurato la pistola, da solo, quando si è allontanato con la sua auto", separatamente dal figlio, tra le 22.10 e le 22.35", plausibile ipotesi alternativa, la cui omessa considerazione viola il canone valutativo secondo cui "per superare il ragionevole dubbio, che può indurre diversa valutazione, ed anche per elevare a rango di prova elementi indiziari occorre che si debbano escludere ipotesi alternative, aventi almeno pari plausibilità, costruibili in base alle concrete risultanze in atti".

Quanto al concorso morale, la Corte di Cassazione rileva i seguenti vizi logici:

a) qualora non sia stato B.L. a fornire la pistola al padre, dovrebbe, dimostrarsi che egli fosse a conoscenza della circostanza che il padre era in possesso dell'arma, "*altrimenti ogni sua (eventuale) istigazione sarebbe – quam minus – inquadrata ex art. 116 c.p.*";

b) la ricostruzione operata sul punto dalla Corte genovese è "*priva di accettabile ed adeguata motivazione*".

La Corte ha annullato sui punti sopraevidenziati, collegati ai reati sub A), B) e C), considerando assorbite le altre deduzioni, rinviando per ogni altra questione rilevante alla motivazione relativa a B.G. e vincolando il giudice del rinvio a tenere conto di quanto rilevato e a non ripetere passaggi motivazionali cassati.

Con riguardo a B.G., la Suprema Corte - ritenuti infondati i motivi di ricorso attinenti all'esimente della legittima difesa, all'attenuante della provocazione ed alle attenuanti generiche - ha, per contro, accolto la censura relativa al calcolo della pena. Ciò in quanto la Corte genovese ha operato la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato sulla pena ottenuta quale risultato del cumulo materiale (pari ad anni 32 e mesi 9 di reclusione), omettendo - in violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 45583 del 25.10.2007 - di effettuare il cumulo giuridico ex art. 78 co. 1 n. 1 c.p. prima della riduzione ex art. 442 c.p.p..

In secondo luogo, la Cassazione ha ravvisato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena irrogata per il reato aberrante.

I giudici genovesi hanno applicato il massimo dell'aumento di pena previsto dall'art. 82 c.p., senza dare adeguata motivazione di tale scelta, ancorata ad una mera clausola di stile, quale il generico riferimento alla gravità del fatto; ciò in contrasto con la giurisprudenza consolidata della stessa Cassazione, che esige una motivazione tanto più stringente, ampia e specifica - che dia conto della valutazione in concreto di tutti i profili oggettivi e soggettivi rilevanti ex art. 133 c.p., nonché delle eventuali deduzioni difensive - quanto più ci si discosti dai minimi edittali.

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 82 comma 2 c.p., trattasi di ipotesi derogatoria - *in melius*, poiché attiene ad un evento aggiuntivo determinato dalla stessa azione - rispetto al concorso formale ex art. 81 c.p.. Sarebbe, pertanto, interpretazione non costituzionalmente orientata l'escludere, con riguardo all'*aberratio plurilesiva* l'applicazione del comma 3 dell'art. 81 c.p., con la conseguenza che *"l'aumento di pena per il reato meno grave non potrà comunque essere superiore a quanto edittalmente previsto ove tale fatto fosse considerato nella sua autonomia"*.

E' necessario dunque, *"quoad poenam con valutazione incidentale (e quindi senza disintegrare l'unità concettuale dell'aberratio) che si proceda alla qualificazione del fatto minore, su una piattaforma psicologica che non può prescindere dall'intenzionalità della complessiva azione, ma che nell'oggettività dell'evento sia riconducibile a coerente riconoscimento della realtà come in concreto incisa dall'azione stessa"*. Ovvero, il ferimento di un soggetto diverso da quello cui era indirizzata una condotta connotata da dolo omicida non per questo potrà essere qualificato come tentato omicidio, se in concreto l'azione minore non risulta essere oggettivamente idonea a provocare l'evento maggiore.

In conclusione - affermano i giudici di legittimità - *"il sistema non può sopportare, senza perdere coerenza, che chi ferisca volontariamente alle gambe qualcuno, con arma, senza intenzione omicidiaria, quale fatto singolo, sia punito fino a quattro anni di reclusione (ex artt. 582 e 585 c.p.) e per lo stesso fatto, quale evento aggiuntivo in ipotesi di aberratio plurilesiva (da ritenere sempre istituto derogatorio di favore) possa essere punito fino a dodici anni di reclusione (la metà del massimo dell'omicidio semplice)"*.

Una diversa conclusione non si giustifica neppure in ragione di una maggiore pericolosità soggettiva, in quanto il presupposto del reato aberrante è l'errore (o

un'altra causa di sviamento), che comunque vale a connotare la condotta in termini di minore riprovevolezza rispetto all'intenzionalità piena.

Gli identici principi dovranno essere applicati – secondo il *dictum* della Cassazione – anche a B.L., qualora se ne ravvisi la responsabilità.

Ritiene questa Corte – con riguardo alla posizione di B.G. - che il binario tracciato dalle stringenti argomentazioni dei giudici di legittimità non possa che portare, in applicazione dei principi di diritto fissati in sede rescindente, alla riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo B) di imputazione in termini di lesioni personali, aggravate ex art. 583 co. 1 n. 1 e 585 c.p.

Le modalità del ferimento del C.S. ed il contesto in cui questo è avvenuto escludono che il fatto, valutato nella sua oggettività ed autonomia rispetto all'azione omicidiaria posta in essere in danno del P.T., possa essere ricondotto all'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 56, 575 c.p., difettando, in concreto, i requisiti qualificanti del delitto tentato, ovvero l'idoneità degli atti posti in essere a determinare l'evento e l'inequivoca direzione degli stessi al raggiungimento dell'obiettivo.

E' dato giurisprudenziale ormai consolidato che la valutazione dell'effettiva adeguatezza causale nella quale si traduce l' "idoneità degli atti" richiesta dall'art. 56 c.p. va compiuta con giudizio *ex ante*, tenendo conto delle circostanze e delle modalità dell'azione, onde verificare che queste abbiano realmente esposto ad un pericolo concreto ed attuale il bene tutelato dalla norma.

Nel caso in esame, è doveroso considerare che:

a) nel momento in cui ha sparato, B.G. si trovava ad una distanza di circa venti metri dal C.S.;

b) che i due colpi sono stati esplosi, in rapida successione, senza modifica della traiettoria;

c) che il bersaglio era, in entrambi i casi, il volto del P.T. e che, in tanto è stato colpito il C.S., in quanto – verosimilmente - la vittima designata si è accasciata dopo essere stata colpita al collo, lasciando, in tal modo, libera la traiettoria del secondo proiettile;

d) C.S. è stato attinto al polpaccio destro ed ha riportato lesioni che non hanno comportato pericolo di vita.

L'insieme di tali circostanze porta a concludere per la mancanza di attitudine dell'azione a causare l'evento morte. Il primo giudice, invero, confonde piani diversi, allorché richiama, in senso contrario, le conclusioni della consulenza medico-legale. L'idoneità a determinare la morte è stata, in effetti, affermata con riguardo alla micidialità dei colpi indirizzati al P.T., connessa alla vicinanza di quest'ultimo ed alla parte corporea contro la quale gli spari sono stati rivolti. Nessun riferimento al C.S. è dato, invece, cogliere nell'elaborato tecnico anzidetto.

Né è condivisibile il giudizio espresso dal G.I.P. in ordine alla rilevanza vitale della parte corporea attinta. Se, infatti, la circolazione sanguigna è indispensabile per la

sopravvivenza, non per questo può ravvisarsi un attentato alla vita in qualsiasi azione lesiva cui consegua una perdita ematica.

Nella specie l'azione lesiva si è risolta nella frattura del perone – parte corporea in sé priva di rilevanza vitale – senza ulteriori e significative conseguenze di natura emorragica ovvero grandi traumatismi idonei a compromettere organi di primaria importanza *quoad vitam*.

La consistente distanza di sparo, la direzione del colpo verso gli arti inferiori, la sicura destinazione di esso ad altro bersaglio, che si frapponeva fra l'imputato ed il C.S., ostacolando, anche in ragione delle scarse condizioni di luce dovute all'ora notturna, la percezione esatta della presenza e della localizzazione di quest'ultimo, portano ad escludere, per altro verso, anche l'univocità della direzione dell'azione posta in essere dal B.G. alla soppressione dello stesso C.S., persona, peraltro, del tutto estranea alle varie sequenze dello scontro in atto e in nessuna relazione con l'imputato.

Il ferimento del C.S. si configura, pertanto, sotto il profilo oggettivo, in termini di mera lesione dell'integrità fisica dello stesso, sorretta, sul piano psicologico – per l'effetto traslativo che si determina in forza del disposto dell'art. 82 c.p. , indipendentemente dall'effettiva natura dell'elemento soggettivo che ha animato la condotta del B.G. - dal dolo proprio dell'omicidio del P.T..

Il reato risulta circostanziato ex artt. 583 co. 1 n. 1 c.p. – emergendo dalla relazione del consulente medico-legale del P.M. che la malattia era ancora in corso alla data del 28 luglio 2006 (ovvero a 36 gg. di distanza dal fatto) e che era prevedibile il superamento della soglia dei 40 giorni – e 585 c.p., essendo pacifico che le lesioni sono state causate da un colpo di arma da sparo.

La riqualificazione del fatto sub B) incide, ovviamente, sulla quantificazione dell'aumento di pena , da correlare, ex art. 81 c.p., al meno grave delitto di lesioni personali.

Osserva, sul punto, la Corte che tale aumento di pena, seppure calcolato in base ai parametri stabiliti in sede di annullamento con rinvio, non può attestarsi in misura coincidente o prossima ai minimi. Il fatto è, invero, oggettivamente grave, per le modalità della condotta - implicanti l'uso di un'arma da sparo -, per le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata attuata - in condizioni di ridotta visibilità, in luogo pubblico ed in presenza di più persone sul piazzale, fra cui bambini che stavano giocando (v. dichiarazioni Pi.) - e per l'entità delle lesioni cagionate.

Peraltro, la condotta lesiva, ancorchè non intenzionale, è espressiva di un'allarmante capacità a delinquere del B.G., il quale non ha esitato a dare violento sfogo ai propri impulsi, trascurando del tutto lo specifico contesto, che rendeva vieppiù pericoloso il suo agire.

Alla stregua delle considerazioni anzidette, si stima, pertanto, equo determinare il *plus* di pena per il capo B) in anni due e mesi sei di reclusione, sicuramente inferiore alla pena che, in applicazione dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., sarebbe stata irrogata in caso di autonomo giudizio per il reato di lesioni dolose aggravate, e dunque più favorevole all'imputato.

Ne consegue la rideterminazione della pena finale in anni sedici e mesi sei di reclusione (pena base, per il più grave delitto di omicidio, anni ventuno di reclusione, aumentata per il capo B ad anni ventitre, ulteriormente aumentata per i restanti reati in continuazione nella misura di anni uno e mesi tre – punto che non ha costituito oggetto di annullamento e che esula, pertanto, dal devoluto – per un totale di anni ventiquattro e mesi nove, infine ridotta di un terzo ex art. 442 c.p.p.).

Resta, in tal modo, superato il profilo dell'erronea applicazione della diminuzione correlata al rito sulla pena complessiva, senza tenere conto del criterio calmieratore di cui all'art. 78 co. 1 n. 1 c.p.

Quanto alla posizione di B.L., ritiene la Corte che, in aderenza ai canoni valutativi della prova, quali previsti dall'art. 192 c.p.p., specificati da ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e riaffermati con forza nella sentenza della Cassazione, la conclusione cui deve pervenirsi in questa sede è nel senso della insussistenza di un quadro probatorio idoneo a fondare un giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato.

Le risultanze processuali non evidenziano, invero, ulteriori elementi, suscettibili di una qualche rilevanza probatoria, oltre quelli già valutati dal G.I.P.

Nessuno di questi, tuttavia – come chiaramente affermato dalla Cassazione con giudizio non solo vincolante, ma pienamente condiviso da questa Corte - è idoneo ad assumere la valenza di indizio, per difetto delle connotazioni indispensabili (gravità, precisione e concordanza) a trasformare mere congetture in componenti della prova indiretta.

Ed invero, la Corte di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica, ha da tempo chiarito che *"Secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. gli indizi devono essere, infatti, prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo: sicché ogni "episodio" va dapprima considerato di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione"* (Cass. Sez. U. , Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, imp. Mannino).

Nel caso concreto, il G.I.P. ha basato il proprio ragionamento tecnico-giuridico in parte su mere congetture ed in parte su elementi di fatto erronei, con la conseguente formazione di un assemblaggio del tutto inadeguato a fini probatori.

Né gli errori valutativi sono stati corretti in sede di appello, ove, anzi, sono stati consolidati.

Risulta, in merito, del tutto incomprensibile la conclusione cui la Corte genovese è pervenuta nel negare rilevanza al fatto che i due imputati si siano allontanati, la prima volta, a bordo delle rispettive autovetture – e non già di una sola di esse, come affermato dal G.I.P. – per fare poi ritorno, sempre separatamente, sulla scena del crimine. La circostanza è, invece, ad avviso di questa Corte, di notevole importanza nell'ambito della ricostruzione del G.I.P., sicché l'accertata erroneità della

stessa – fermi restando tutti gli altri fattori esaminati - avrebbe dovuto necessariamente portare a diverse conclusioni.

Il G.I.P., in effetti, ha fondato su quel dato erroneo il convincimento che l'arma del delitto sia stata ricercata da entrambi gli imputati nel lasso di tempo in cui si sono allontanati insieme; convincimento supportato dalla mera congettura che B.L. non fosse stato in grado di trovare la pistola richiestagli dal padre per telefono.

La Cassazione ha già fatto giustizia della gratuita attribuzione di quello specifico contenuto alla breve conversazione in lingua tedesca intrattenuta da B.G. col figlio subito dopo il diverbio col P.T.. Trattasi in realtà di un'illazione, come tale al di fuori del ragionamento logico-giuridico, in quanto, da un lato, nessuno ha compreso il significato della conversazione e, dall'altro, l'uso della lingua tedesca è elemento neutro, a fronte della verosimile dimestichezza che B.L., nato e cresciuto in Germania, Paese in cui anche il padre aveva a lungo soggiornato, aveva con la stessa.

Né la mera supposizione del teste Ap. in ordine alla possibile consegna della pistola nel momento in cui B.L. e il padre si sono incrociati sul piazzale merita un qualsivoglia apprezzamento probatorio per la marcata incertezza ed imprecisione che connota il riferimento, frutto non di una percezione, ma di una soggettiva elaborazione della realtà da parte del dichiarante. Peraltro, la consegna dell'arma sul piazzale non aveva alcuna ragion d'essere, posto che P.T. non era più presente in loco e di tale circostanza B.G. era perfettamente a conoscenza, per averlo visto allontanarsi con la fidanzata, dopo avere spostato la sua autovettura.

Tutt'altro che grave è precisa, sotto il profilo indiziario è, poi, la circostanza dell'abbigliamento di B.L., la cui inadeguatezza, lungi dall'essere basata su dati climatici certi, è ancorata alla soggettiva valutazione dell'Ap. e, in ogni caso, può trovare plausibile spiegazione in svariate cause (stato di salute dell'imputato, maggiore sensibilità agli scarti termici, disponibilità immediata di quel solo capo, erronea percezione della temperatura e così via), alternative alla ritenuta necessità di nascondere una pistola. Senza dire che la scelta di quel capo, ove marcatamente inappropriato, avrebbe, semmai, attirato l'attenzione, aumentando il rischio di un trasporto tanto rischioso.

Le argomentazioni del G.I.P. sul punto si scontrano, per altro verso, con la ricostruzione della fase successiva della vicenda, durante la quale, a suo avviso, i due imputati si sarebbero posti alla ricerca della pistola.

E dunque, se nessun indizio depone per un apporto materiale di B.L. al progetto criminoso del padre nella prima fase del suo intervento sulla scena dei fatti, la ricerca della prova della sua condotta concorsuale necessariamente si sposta alla fase successiva. E ne è ben consapevole il G.I.P., che costruisce tale prova sulla concomitanza dell'allontanamento e del ritorno dei due imputati, uno dei quali – Giuseppe – con la pistola.

Ma la premessa, come si è detto, è errata, giacché la maggior parte dei testi presenti ha riferito non solo dell'allontanamento dei due a bordo di distinte

autovetture, quanto anche – e soprattutto – del loro ritorno, sempre a bordo delle stesse, addirittura in tempi diversi (così, i testi D.M., Ga., Fr. e Ra.).

Nulla autorizza, pertanto, a ritenere che entrambi si siano recati nel medesimo luogo e tanto meno che, insieme, si siano dati alla ricerca della pistola.

Non può, infatti, escludersi con certezza che B.G. custodisse già l'arma all'interno dell'auto, come peraltro dallo stesso sostenuto; né appare dirimente in senso contrario il fatto che il veicolo fosse parcheggiato in seconda fila, non ravvisandosi alcuna stringente consequenzialità logica fra le due circostanze.

Del pari non può escludersi, quale ipotesi alternativa, che B.G. si sia procurato da solo l'arma nel lasso di tempo in cui si è allontanato dal circolo, sufficientemente lungo da consentirgli di farlo.

Occorre tenere presente, al riguardo, che dai tabulati telefonici emergono quattro telefonate effettuate dallo stesso in quello spazio temporale, due delle quali a tali A.K. e K.V.

Gli unici dati certi, incontrovertibili e rilevanti sono l'intervento di B.L. sul luogo dell'antefatto, il ritorno in quel luogo dello stesso e del padre ed il fatto che quest'ultimo, in quell'ultima occasione, aveva con sé la pistola.

Quanto al primo punto, entrambi gli imputati hanno fornito una spiegazione che non si presenta del tutto inverosimile e che, in ogni caso, non è smentita da altre risultanze processuali. E', peraltro, fondatamente ipotizzabile che, dopo essere stato aggredito dal P.T. – persona assai più prestante – B.G. abbia telefonato al figlio per rappresentargli l'accaduto, vuoi per uno sfogo, vuoi per sollecitarne l'intervento a mero scopo precauzionale, vuoi per essere coadiuvato nella riparazione, *coram populo*, dell'affronto subito.

Il ritorno sulla scena dei fatti ben può trovare spiegazione in tale ultima esigenza, taciuta, per ovvie ragioni autodifensive, da entrambi gli imputati.

Nulla, tuttavia, depono per un accordo preventivo fra padre e figlio nel senso di una controffensiva brutale ed estrema, ed anzi, il concreto succedersi delle sequenze del fatto rende incerto, se non addirittura improbabile, che B.L. possa avere avuto contezza del possesso dell'arma da parte del padre. Quest'ultimo, in effetti – come risulta dalle dichiarazioni del teste Ga. (fg. 22) - stava già parlando con Pi. quando è sopraggiunto il figlio, che, anche per l'ora tarda e la scarsa illuminazione del luogo, ben potrebbe non essersi avveduto della presenza della pistola.

D'altra parte, lo stesso teste Pi. (al pari del pur solerte teste Ap.) non ha fatto menzione di un'arma, nonostante che si fosse posto alle spalle degli imputati per spingerli ad allontanarsi dal piazzale e fosse, quindi, in posizione e a distanza tale da potere notare una pistola infilata nella cintola dei pantaloni di Giuseppe, sulla schiena. Tale circostanza induce il legittimo dubbio che l'arma fosse effettivamente riposta in quel punto o che, comunque, fosse visibile in quello specifico contesto.

Ma vi è di più.

Dopo il veemente attacco verbale contro P.T., i due imputati avevano volto le spalle allo stesso e si stavano allontanando verso il parcheggio, in tal modo mostrando,

inequivocabilmente, di considerare chiuso l'incidente. E' stata la reazione aggressiva del P.T. a funzionare da detonatore, determinando lo scatto fulmineo ed imprevedibile di B.G., che, estratta l'arma, ha fatto fuoco al suo indirizzo (v. dichiarazioni testi Ap., Pi., C.S., Ie., Ca.).

In tale contesto non è neppure configurabile il concorso morale di B.L. nell'azione omicida, sia perché, come si è detto, non si ha alcuna certezza sul fatto che egli fosse consapevole del possesso della pistola da parte del padre, sia perché la sua carica di aggressività – peraltro solo verbale – si era ormai esaurita ed egli stava spontaneamente allontanandosi dal luogo dello scontro.

La condotta omicida è, dunque, interamente ed esclusivamente riconducibile a B.G..

Si impone, conseguentemente, l'assoluzione di B.L., a norma dell'art. 530 co. 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

Lo stesso va immediatamente rimesso in libertà, ove non sussistano altri titoli di detenzione.

Vanno, altresì, revocate le statuizioni civili poste a carico di detto imputato.

La conferma della sentenza impugnata nelle statuizioni che non hanno costituito oggetto di riforma, incluse quelle civili a carico del solo B.G., comporta la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di assistenza legale delle parti civili per il presente grado di giudizio, che si liquidano, in base alle note depositate in udienza ed all'impegno professionale profuso da ciascun difensore, in euro 2.500 in favore dell'avv. Giorgio Zunino, e in euro 2.400, in favore dell'avv. Stefano Boero, oltre I.V.A. e C.P.A. per entrambi.

Nulla è dovuto alla parte civile C.S., il cui difensore non è comparso.

Il contestuale impegno della componente togata della Corte in altri processi di pari impegno impone la fissazione del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.

A norma dell'art. 304 co. 1 lett. c), i termini di custodia cautelare vanno, pertanto, sospesi per un pari periodo, nei confronti di B.G..

P.Q.M.

Letto l'art. 627 c.p.p.

decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione con sentenza del 5 luglio 2011,

in parziale riforma

della sentenza del G.I.P. di Genova in data 23 aprile 2009, appellata da B.G. e B.L., riqualficato il fatto contestato al capo B) ex artt. 82 co. I e II, 582, 583, 585 c.p.,

ridetermina

la pena inflitta a B.G. in anni sedici e mesi sei di reclusione;

assolve

B.L. dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto e per l'effetto revoca le statuizioni civili della sentenza impugnata nei confronti dello stesso;

conferma

nel resto;

condanna

B.G. alla rifusione delle spese procurate alle parti civili P.R., P.F. e D'A.M., che liquida in euro 2.500, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore dell'avv. Giorgio Zunino, e in euro 2.400, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore dell'avv. Stefano Boero.

Ordina

l'immediata scarcerazione di B.L., se non detenuto per altra causa.

Letto l'art. 544 co. II c.p.p.,

indica

in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione;

Letto l'art. 304 co. I lett. c) c.p.p.

Sospende

i termini di custodia cautelare nei confronti di B.G. per la durata di giorni trenta.

Milano, 16 ottobre 2012

Il presidente est.
Anna Conforti